



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 108/2015

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 187/2015/R/gas

"Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 25 Maggio 2015**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS, in generale, pur comprendendo le presumibili difficoltà connesse al coordinamento dei molteplici Soggetti coinvolti nell'attuazione del Regolamento UE, intende evidenziare la necessità di una maggiore chiarezza circa il complesso degli orientamenti definiti (o, in alcuni casi, da definire) a tal riguardo. In tal senso, in considerazione della rilevante portata innovatrice del Regolamento richiamato, si esprime l'auspicio che, entro tempi congrui, il Regolatore, unitamente all'Impresa Maggiore di Trasporto ed al GME, possano incontrare gli operatori per fornire un quadro maggiormente chiaro, esaustivo e coordinato degli orientamenti relativi al concreto funzionamento del mercato ed all'attività di bilanciamento. A valle di ciò e comunque in anticipo rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina, nell'ambito del processo consultivo dovrebbero poi esser valutate insieme le modalità attuative più opportune anche in considerazione delle peculiarità del sistema gas italiano.

Entrando nel merito del documento, prima di esprimere osservazioni puntuali in risposta agli spunti per la consultazione contenuti nel DCO in esame, ci preme richiamare l'attenzione del Regolatore su alcune questioni di particolare rilevanza:

- responsabilità degli Utenti di garantire il proprio bilanciamento giornaliero delle immissioni e dei prelievi di gas in/dalla rete – messa a disposizione delle informazioni utili ai fini del bilanciamento e sistemi di incentivazione

Riconoscendo la fondamentale importanza delle informazioni inerenti la situazione del singolo utente che dovranno esser fornite ai fini del bilanciamento, si concorda con il Regolatore circa la necessità che tali strumenti informativi siano messi nella disponibilità degli Utenti in anticipo rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina, così che gli stessi possano valutarne le modalità di gestione più efficienti, senza il rischio di incorrere nel frattempo in "penalità" potenzialmente rilevanti. A tal riguardo, si concorda inoltre con l'opportunità che sia accuratamente definito un meccanismo incentivante in merito alla tempestività ed alla qualità della citata attività "informativa" del Gestore del Sistema di Trasporto. A nostro avviso, tale strumento dovrebbe inoltre esser integrato dalla previsione di un costante monitoraggio sull'operato di SNAM da parte del Regolatore.

Si concorda, infine, con la necessaria estensione degli attuali obblighi informativi di cui alla Delibera 619/2013/R/gas facenti capo alle Imprese di Distribuzione, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del Regolamento UE. Tali ulteriori attività, la cui remunerazione dovrà essere adeguata in funzione della presumibile maggiore frequenza di calcolo e di messa a disposizione dei dati a cui le Imprese di Distribuzione saranno soggette, dovrebbero esser poste in consultazione nei loro aspetti applicativi così da determinare il minore impatto sul Sistema in termini economici e da individuare tempistiche congrue ai fini dell'implementazione dei sistemi informatici. In tal senso, potrebbe esser prevista una fase transitoria nella quale, attraverso un meccanismo di incentivi, le Imprese di Distribuzione siano stimolate al raggiungimento del "regime" entro tempistiche ridotte;

- intervento del Gestore del Sistema di Trasporto attraverso l'acquisto di prodotti *title* – liquidità del mercato e disponibilità di risorse flessibili

In considerazione dell'ordine di merito delle modalità di intervento del Gestore previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE, si esprime il forte timore che la scarsità strutturale delle risorse flessibili di gas naturale del sistema italiano possa inficiare la possibilità che SNAM utilizzi ai fini del bilanciamento i prodotti *title*. In tal senso, quanto espresso nella relazione pubblicata dalla stessa società ai sensi della Delibera 485/2014/R/gas circa lo stato del coordinamento con i TSO interconnessi in materia di rinomine pare confermare la centralità dello stoccaggio ai fini del bilanciamento.

A tal riguardo, non risultano tuttavia chiare le proposte del Regolatore in merito alla gestione delle congestioni nell'utilizzo delle capacità di iniezione ed erogazione. La

nuova disciplina, se non adeguatamente strutturata anche in coerenza con le esigenze tecniche degli impianti, potrebbe paradossalmente portare ad una disponibilità delle risorse di flessibilità (oggetto di possibile rinomina e, in tal senso, di offerta sul mercato) ulteriormente ridotta. Si coglie l'occasione per evidenziare l'opportunità che, nell'ambito delle aste di cui al Capitolo 4 del DCO in esame, sia offerta separatamente la capacità tecnica di erogazione non già commercialmente conferita, coerentemente con quanto previsto dalla Delibera 353/2013/R/gas;

- sbilancio giornaliero degli Utenti – prezzo applicabile e valorizzazione dello “small adjustment”

Con particolare riferimento al meccanismo del prezzo duale previsto dal Regolamento UE, si evidenzia come l'intervento di Snam si rifletta, seppure in misura diversa, su entrambi i termini (prezzi medi ponderati e prezzi di acquisto/vendita di SNAM) che concorrono alla definizione del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. In tal senso, si concorda con la centralità che il meccanismo di incentivi ricopre ai fini di una efficiente prestazione di bilanciamento del Gestore del Sistema di Trasporto. Inoltre, condividendo pienamente i criteri di cui all'articolo 22 del Regolamento in merito alla valorizzazione dello “small adjustment”, segnaliamo la necessità che lo stesso sia parametrato rispetto al grado di liquidità del mercato (legato alla disponibilità delle risorse flessibili citate) nonché alla qualità dei dati di misura forniti dal Gestore del Sistema di Trasporto ai propri Utenti, così come previsto dal Capo V del DCO in esame. In tal senso, in un'ottica di maggiore condivisione, riterremmo opportuno che SNAM desse evidenza dei processi che hanno condotto alla sua valorizzazione al 3%.

Ciò premesso, si ritiene che l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento debba avvenire non prima di un congruo “periodo di apprendimento”- nel quale tutti gli operatori di mercato (utenti e GME) nonché gli operatori infrastrutturali possano prendere confidenza con i nuovi obblighi e la gestione dei flussi informativi – e comunque attraverso l'ausilio di strumenti di gradualità, almeno fintanto che il sistema non abbia raggiunto un adeguato livello di maturità ed equilibrio.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Si condividono gli orientamenti del Regolatore in merito alle integrazioni e modifiche da apportare alle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale”. In particolare, dovrebbe esser possibile immettere ininterrottamente transazioni al PSV.

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

Pur concordando con la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato, condividiamo l'esigenza che SNAM pubblichi delle “regole di comportamento del buon bilanciatore”, che siano coerenti con i dettami del Regolamento, alle quali si impegni ad attenersi.

Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Ai fini del buon funzionamento del nuovo bilanciamento, riconosciamo l'importanza del sistema incentivante e, come già accennato, riteniamo necessario un monitoraggio del Regolatore sull'efficienza dell'operato di SNAM non solo in termini di messa a disposizione

delle informazioni ma anche in termini di ragionevolezza nelle scelte, seppur parzialmente discrezionali, di intervento. Pur non rilevando la necessità che SNAM pubblichi, a valle di ogni intervento, le modalità adottate per la propria decisione, riterremmo utile che le informazioni relative alle azioni di bilanciamento intraprese, come individuate a pagina 29 del DCO in esame, fossero pubblicate con una cadenza mensile dal Gestore.

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Condividendo la necessità che gli attuali contratti per il bilanciamento operativo giornaliero giungano a conclusione, l'Associazione si riserva di esprimersi in merito alla loro rimozione in una fase successiva. Per quanto invece attiene al bilanciamento operativo orario, si concorda con la necessità di mantenere l'accesso a questa risorsa da parte del Gestore del Sistema di Trasporto, anche in considerazione dell'orientamento espresso dal Regolatore in materia di prodotti *temporal*.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Si condivide l'impostazione normativa illustrata in merito alle rinomine nonché l'opportunità che il numero di cicli di rinomina infragiornalieri sia tale da garantire agli Utenti la massima flessibilità possibile. Nel caso in cui si ritenesse necessario prevedere un *"periodo transitorio, in cui il numero di rinomine possibili [...] fosse ridotto"*, risulterebbe a nostro avviso comunque opportuno che il numero minimo di cicli ed i relativi orari fossero definiti in coerenza con gli intervalli di messa a disposizione da parte di SNAM dei dati inerenti i prelievi e le immissioni di competenza del singolo Utente.

Q8. Condividete le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Rimandando a quanto espresso in premessa in merito ai prezzi di sbilanciamento, per quanto invece attiene alle situazioni di "emergenza", si ritiene indispensabile una loro più accurata e puntuale definizione. In tal senso, auspichiamo che il Regolatore possa presto prevedere una apposita consultazione in merito.

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Concordando con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio, si ribadisce l'esigenza di maggiore chiarezza in merito alle proposte formulate dal Regolatore a tal riguardo.

Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Si ritiene opportuno che le informazioni e gli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento siano messi nella disponibilità degli Utenti almeno 3 mesi prima dell'avvio del

regime stesso. Come anticipato nelle osservazioni di carattere generale, si ritiene che, a valle del periodo, l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento dovrebbe avvenire in modo graduale, attraverso l'applicazione di strumenti atti a non penalizzare eccessivamente gli utenti dalla forte discontinuità tra il vecchio ed il nuovo regime di bilanciamento. In particolare, tali strumenti – non necessariamente alternativi – potrebbero essere:

- l'applicazione di soglie di tolleranza sui volumi oggetto di sbilancio, all'interno delle quali si applicherebbe un prezzo di disequilibrio meno sfavorevole del prezzo di sbilanciamento;
- l'introduzione di limiti (*cap* e *floor*) al prezzo di sbilanciamento;
- l'applicazione di valori dello *Small Adjustment* gradualmente e pari al valore definitivo solo al termine del periodo transitorio. In ogni caso, il valore dello SA dovrebbe essere noto con congruo anticipo e determinato sulla base di criteri enunciati nelle considerazioni di carattere generale.

Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Ribadendo la necessità per gli Utenti di poter disporre anticipatamente dei dati relativi alla propria "posizione" ai fini dell'individuazione di meccanismi efficienti di gestione delle informazioni, si coglie l'occasione per richiamare di seguito gli elementi che, incidendo sulla disciplina del nuovo bilanciamento, risultano indispensabili ai fini di un corretto funzionamento dell'intero meccanismo:

- definizione di un processo di adeguamento dei sistemi operativi delle Imprese di Distribuzione finalizzato agli adempimenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del Regolamento UE;
- definizione del meccanismo incentivante relativo alla messa a disposizione dei dati da parte del Gestore del Sistema di Trasporto nonché all'efficienza della sua attività di bilanciamento;
- criteri di intervento dell'Impresa Maggiore di Trasporto che, in coerenza con quanto previsto dal Capo III del Regolamento UE 312/2014, potrebbero essere espressi con maggiore trasparenza e dettaglio rispetto all'articolato europeo. A tal riguardo, si ribadisce l'esigenza espressa dal Regolatore a pagina 17 del DCO in esame di dare pubblicità a tali criteri al fine di orientare il complesso delle azioni di bilanciamento degli Utenti;
- ruolo, in termini di ordine di priorità per l'intervento di SNAM, dello stoccaggio per il bilanciamento operativo giornaliero, di cui ai contratti in essere;
- aggiornamento dei codici di stoccaggio e di rigassificazione ai cicli di nomina e rinomina previsti dalla nuova disciplina;
- recepimento della Delibera 353/2013/R/gas in materia di utilizzo della capacità tecnica di erogazione non già commercialmente conferita;
- integrazione della convenzione sottoscritta tra SNAM e il GME ai sensi della Delibera 525/2012/R/gas con quanto è funzionale al coordinamento previsto al comma 10.2 del Regolamento UE;
- aggiornamento delle condizioni al PSV per consentire la registrazione delle transazioni in tempi compatibili con le rinomine;
- nell'ambito del concetto di "emergenza", definizione dei processi che regolano le situazioni comprese tra il normale esercizio dell'attività di bilanciamento, definito dal Regolamento UE, e l'emergenza fisica della rete.

Auspicando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

